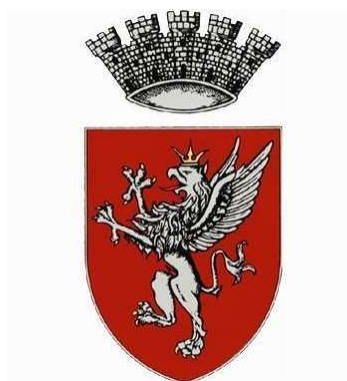




COMUNE DI PERUGIA

Area Affari Generali

U.O. Segreteria Organi Istituzionali, Comunicazione e Partecipazione

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DI PATROCINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.102 del 7.7.2025

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Aree di intervento

CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 6 Criteri generali per la concessione
- Art. 7 Presentazione della domanda
- Art. 8 Modalità di concessione dei contributi
- Art. 9 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici

CAPO III - DISCIPLINA DEL PATROCINIO

- Art. 10 Concessione del Patrocinio
- Art. 11 Presentazione della domanda di Patrocinio
- Art. 12 Materiale pubblicitario e revoca

CAPO IV - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 13 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria
- Art. 14 Rendicontazione dei contributi
- Art. 15 Liquidazione dei contributi economici
- Art. 16 Ulteriori obblighi dei beneficiari
- Art. 17 Mancata concessione e revoca dei benefici
- Art. 18 Riduzione del contributo

CAPO V - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

- Art. 19 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
- Art. 20 Trasparenza

Art. 21 Responsabile del Procedimento amministrativo

Art. 22 Controlli

Art. 23 Esclusioni

Art. 24 Norme finali e transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, della L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il Comune concede contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare interventi, iniziative, attività, eventi organizzati da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2

Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:
 - a) la concessione di contributi in denaro (d'ora in poi denominati "contributi");
 - b) l'attribuzione di altri vantaggi economici;
2. Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.
3. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:
 - a) *contributi in denaro*:

l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.
 - b) *altri vantaggi economici*: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture,

luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;

c) *patrocinio*: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale e coerente con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città.

Il Patrocinio è disciplinato dal Capo III del presente regolamento.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

- persone fisiche, associazioni e comitati;
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
- società sportive senza fini di lucro;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
- associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese, fermo restando per questo ultimo caso il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
- enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando le stesse rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Perugia e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo per la città di Perugia.

Art. 5

Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva nelle seguenti aree di intervento:

a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, di inclusione sociale e di genere;

- b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;
- d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
- e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
- f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
- g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
- i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica, anche in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m) altre iniziative di particolare rilievo per la città di Perugia, non riferibili alle aree elencate ed individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 6

Criteri generali per la concessione

1. I contributi e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
 - a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
 - b) significatività, pertinenza e rilevanza per il territorio dell'iniziativa;

- c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale;
- d) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale e di promuovere l'immagine della Città di Perugia, anche a livello nazionale ed internazionale;
- e) quantità e qualità delle iniziative programmate;
- f) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- g) capacità di autofinanziamento;
- h) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
- i) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- j) gratuità delle iniziative programmate;
- k) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;

2. La Giunta con proprio atto potrà fornire indirizzi sull'applicazione dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 7

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Perugia, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda va presentata al Servizio competente per materia, che provvederà all'istruttoria.

Art. 8

Modalità di concessione dei contributi

1. La Giunta comunale, con l'approvazione del PEG relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
2. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi con le relative aree di intervento.
3. Il responsabile di ogni servizio competente approva un avviso per la concessione dei contributi che deve essere pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, per un termine non inferiore a dieci giorni, riducibile alla metà in caso di urgenza.
4. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
 - a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 5;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione, ferma restando la possibilità di cui all'art. 24 comma 1;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;

- d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - e) la natura e l'entità del contributo;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 6.
 - g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.
5. Per tutti i contributi il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 4 - qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente ne dà comunicazione al richiedente affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora il richiedente non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con comunicazione al richiedente.
6. I contributi sono concessi dal Servizio competente, con propria determinazione, sulla base delle indicazioni contenute nell'avviso di cui al precedente comma 3
7. La determinazione di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo.
8. Per l'istruttoria e per la valutazione delle istanze di contributo, il/la Dirigente del Settore competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata.
9. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale può concedere in via eccezionale contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché le stesse perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nelle aree di intervento di cui all'art. 5; in tale ipotesi, i contributi sono concessi dal Servizio competente, previa delibera di indirizzo adottata dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Modalità di concessione degli altri vantaggi economici

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. b).
2. La concessione in uso di beni o di altri vantaggi economici di cui all'art. 3 lett. b), viene accordata con provvedimento della Giunta comunale, secondo i criteri previsti nel precedente art. 5.
3. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
4. Fermo restando quanto previsto dal regolamento sulla concessione delle sale comunali, l'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. b), è disposto su domanda degli interessati, da presentare, di norma, almeno quindici giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Servizio competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.

5. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
6. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
7. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. b) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
8. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Servizio competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.
9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.

CAPO III

DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Art. 10

Concessione del Patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune di Perugia è unico ed è concesso dal/dalla Sindaco/a. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. c).
2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferme restando eventuali discipline speciali in materia. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le disposizioni previste dal presente regolamento o da altri, ove applicabili.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni per i manifesti relativi ad un'iniziativa che abbia ottenuto il patrocinio del Comune di Perugia è ridotto alla metà.
4. La struttura organizzativa competente all'istruttoria per il rilascio del Patrocinio è il servizio deputato alla gestione delle attività di competenza del Sindaco/a, che acquisisce il parere dell'Assessore/a competente per materia o del/la Presidente del Consiglio comunale.

Art. 11

Presentazione della domanda di Patrocinio

1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Perugia. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere trasmessa, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa stessa; l'amministrazione si riserva di valutare la

possibilità di concessione del patrocinio anche nel caso in cui la domanda sia stata presentata decorso detto termine.

2. La risposta al richiedente verrà fornita entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nel caso in cui la domanda di Patrocinio pervenga direttamente all'Assessorato o al Servizio comunale competente per materia, la stessa deve essere trasmessa tempestivamente al Servizio competente per gli affari del Sindaco/a, corredata dal parere dell'Assessore/a. In quest'ultimo caso, il termine di 15 giorni sopraindicato decorre dalla data di trasmissione della domanda e del relativo parere al Servizio che cura le attività del/la Sindaco/a.

Art. 12

Materiale pubblicitario e revoca

1. Di norma, tutto il materiale pubblicitario, anche *online*, deve riportare la seguente dicitura "*Con il Patrocinio del Comune di Perugia*", unitamente allo Stemma del Comune, secondo le indicazioni fornite dal Servizio competente.

2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 17 del presente regolamento nonché sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

CAPO IV

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13

Concessione dei contributi

1 I contributi possono essere concessi sia preventivamente che successivamente allo svolgimento dell'attività e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 14, nei modi previsti dall'art. 15 del presente regolamento.

2. In casi eccezionali, se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il soggetto competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 30% del contributo finale.

3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare il 50% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo.

Art. 14

Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

- relazione dell'attività svolta o dell'iniziativa;

- rendiconto consuntivo dell'esercizio;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa con esclusione dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale.
 3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o, in mancanza entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

Art. 15

Liquidazione dei contributi in denaro

1. I contributi in denaro di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del Servizio competente per materia.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Laddove sia presente una situazione debitoria di qualsiasi entità nei confronti del Comune di Perugia, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà estinto o preventivamente concertato e sottoscritto con il servizio competente un piano di rientro rateale dal debito.

Art. 16

Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
 - a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
 - b) di comunicare tempestivamente al Servizio competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art.17

Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Servizio competente procede alla revoca dei contributi nei seguenti casi:

- i beneficiari non presentino relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata documentazione giustificativa, nei termini previsti dal presente regolamento;
- l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore, e già oggetto di concessione, l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 30%;
- il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
- l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art.94 del dlgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del richiedente o beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 3, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano avvisi di accertamento esecutivi formalmente consegnati al soggetto addetto alla riscossione coattiva per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, mancato pagamento di sale o spazi dati in concessione, mancati pagamenti delle affissioni, mancato risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici, mancati pagamenti del canone occupazione suolo pubblico ed a quelli dei tributi comunali (IMU-TARI - imposta di soggiorno).

4. Nel caso di revoca del contributo, il Servizio competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

5. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 18

Riduzione del contributo

1. Il/La Dirigente del Servizio competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b) risulti parzialmente errata e/o insufficiente la rendicontazione;
- c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO V

PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI

Art. 19

Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.
2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 20

Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Perugia nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:
 - a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali;
 - b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
 - e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link dell'iniziativa selezionata ed il curriculum del soggetto incaricato.

2. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 21

Responsabile del Procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii., il/la Dirigente del Servizio competente individua il/la Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.

2. L'Ufficio competente ed il nominativo del/della Responsabile dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.

Art. 22

Controlli

1. I Servizi competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione delle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione rese a norma di legge.

Art. 23

Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

a) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;

c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;

d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.

e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Art. 24

Norme finali e transitorie

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio o di una parte del totale messo a bando, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.

2. Il presente regolamento si applica alla concessione di contributi successivi all'entrata in vigore dello stesso.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 24.3.1997 e s.m.i., nonché di ogni norma non compatibile con la presente disciplina.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.